



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comune.castegnato.bs.it> - protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:00** in Castegnato presso la Sala Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Nominativo	Presente	Assente
COMINASSI GIANLUCA	X	
TURELLI PATRIZIA	X	
CRISTINI LUCIANO		X
SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA	X	
MAZZETTI FRANCESCO		X
FIORETTI EDOARDO	X	
LUPATINI LUCA	X	
BONOMELLI GIULIA	X	
ALESSANDRIA MASSIMO	X	
FELICE DAVIDE	X	
BALASSO IVANA	X	
TRECCANI CLAUDIO	X	
NOVELLI DANIELE	X	

Tot. **11** Tot. **2**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale **dott.ssa Antonella Cambio**.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco **sig. Gianluca Cominassi** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comune.castegnato.bs.it> - protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 20 DEL 30/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA.

La registrazione audio del presente punto all'ordine del giorno è allegata alla deliberazione stessa, per costituirne parte integrante e sostanziale;

esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale l’Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022- 2025:

- Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- Dichiarazione di veridicità (Allegato 3);
- Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4);

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l’Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all’Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all’Autorità spetta l’approvazione finale del PEF;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’ 8,6%, ai sensi dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO inoltre che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, tra cui rientra il Comune di Castegnato per il pertinente PEF del Comune di Castegnato;

VISTA la nota pervenuta in data 31 gennaio 2022 prot. n. 2031 con la quale il Gestore Linea Gestioni Srl ha inviato il PEF grezzo costituito dai seguenti allegati:

1. Tool di calcolo (Determinazione 4/11/2021 N.2/Rif/2021: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2022-2025);
2. relazione di accompagnamento (Determinazione 04/11/2021 N.2/DRif/2021);
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (Determinazione 4/11/2021 N.2/D

DRif/2021;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

RITENUTO di individuare nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., come già previsto con la Deliberazione G.C. n.32 del 28 marzo 2022;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castegnato non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la determinazione in data 22/03/22 n. 113 con la quale è stato affidato allo studio commercialista dott. Montevecchio Fabio il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	€ 877.046,00	€ 885.698,00	€ 894.613,00	€ 906.012,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 872.048,00	€ 880.700,00	€ 889.615,00	€ 901.014,00
Parte Variabile	€ 638.222,00	€ 638.167,00	€ 638.167,00	€ 638.167,00
Parte Fissa	€ 233.826,00	€ 242.533,00	€ 251.448,00	€ 262.847,00

--	--	--	--	--

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2022/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte dello Studio commercialista dott. Montevecchio Fabio pervenuto in data 11 aprile 2022, Prot. n. 8063 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2022-2025 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

VISTO l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 cit. il quale dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;*

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Elisabetta MAZZUCHELLI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

CON VOTAZIONE dal seguente esito:

- Favorevoli: 7

- Astenuti: 0

- Contrari: 4 (*sig.ra Ivana Balasso, sig. Felice Davide, sig. Treccani Claudio e sig. Daniele Novelli*)

Espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di prendere atto dell’esito positivo della procedura di validazione del “PEF pluriennale TARI 2022-2025”, come da verbale dello Studio commercialista dott. Montevecchio Fabio, incaricato della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 8063 in data 11 aprile 2022, allegato come parte integrale e sostanziale del presente atto.

3. di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2022-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) Relazione di accompagnamento al PEF, quale parte integrante del presente atto, comprensiva del punto 5 (valutazioni dell’Ente territorialmente competente), e in particolare la definizione dei parametri e coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2 ;

b) Piano economico finanziario PEF 2022-2025;

c) Dichiarazione di veridicità del Comune

d) Atto di validazione

4. di precisare che il PEF 2022-2025, calcolato in base alle regole del MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);

5. di precisare che l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento;

6. di individuare nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., come già previsto con la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28 marzo 2022;

7. di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2022- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON VOTAZIONE dal seguente esito:

- Favorevoli: 7

- Astenuti: 0

- Contrari: 4 (*sig.ra Ivana Balasso, sig. Felice Davide, sig. Treccani Claudio e sig. Daniele Novelli*)

Espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi



Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs n. 82 e ss.mm.ii.